

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE SOCIE DEL 29 MAGGIO 2019
UNIONE DONNE in ITALIA – GENOVA

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi del D.Lgs 117/2017, del C.C. e della normativa in materia, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato "UNIONE DONNE in ITALIA – GENOVA", che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova ed è denominata "UDI sede di Genova". La sede dell'Associazione è il luogo fisico d'incontro alla cui vita tutte le associate contribuiscono; in essa si raccoglie, si memorizza, si valorizza e promuove un patrimonio di pensiero, di conoscenza e di proposta. L'Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

Art. 2 – Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, nr. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007, nr. 244;

In particolare l'Associazione si prefigge le seguenti finalità:

Valorizzare e potenziare e conservare la Biblioteca delle donne intitolata a "Margherita Ferro".

Conserva e custodisce l'archivio di Genova risalente al 1946 e ne promuove l'integrazione con quello dell'Associazione Nazionale "Unione Donne in Italia" nel rispetto del proprio statuto.

Affonda le sue radici nei Gruppi di difesa della Donna che si sono opposti alla dittatura, all'occupazione ed alla guerra per la ricostruzione di una Italia democratica, avviando un grande processo di emancipazione e libertà delle donne.

Rinnova il patto fondativo riconoscendo il debito contratto con una tradizione politica che ha mantenuto la sua continuità, testimoniata dagli statuti e dalla Carta degli intenti. Si impegna a rielaborare l'esperienza passata e le sue idealità alla luce del presente e nella speranza del futuro, all'inizio di un nuovo millennio in un'epoca di radicali trasformazioni.

Intende mantenere l'impegno originario a costruire un mondo nel quale l'emancipazione delle donne sviluppi solidarietà e uguaglianza, e l'esperienza della libertà femminile generi legami sociali improntati a giustizia e pace. Intende proseguire la ricerca di nuovi modi di essere donne e di nuove immagini che li rappresentino. Con tutte le donne si vuole scoprire ideali, progetti di vita, modi di autocoscienza, promuovendo la pienezza della cittadinanza e la partecipazione allo sviluppo della democrazia.

Intende lavorare affinché le relazioni politiche tra donne siano fondate sul sostegno reciproco alla piena realizzazione di se, così da contrastare ogni impoverimento materiale, ideale, sociale, culturale, politico, affettivo che intervenga a minacciarle nel corso della vita. Si attiva in un'opera di civiltà nella relazione tra donne e uomini, sia sul piano interpersonale sia su quello pubblico e politico; desideriamo che queste relazioni si fondino sul rispetto reciproco e su un comune impegno di sviluppo della qualità dell'ambiente che le accoglie. Consideriamo infatti che una nuova civiltà nelle relazioni tra donne e uomini sia indispensabile all'elaborazione e alla diffusione, ovunque nel mondo, di una democrazia fondata sul diritto a prendersi cura della vita umana sul pianeta.

Questo diritto è la fonte che si privilegia per alimentare processi politici nettamente alternativi all'imposizione, violenta e armata, al ricatto, alle strategie di potenza e di terrore. Sulla base di questa idea della politica, si riafferma il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali; l'associazione si impegna nella ricerca di nuove modalità di governo dei conflitti, ispirandosi alle esperienze innovative e alle buone tradizioni delle donne contrastando tanto l'omologazione ai comportamenti maschili tradizionali, quanto la regressione a ruoli femminili subalterni di soccorso impotente. Consideriamo come misura della civiltà raggiunta in ogni relazione umana il rispetto del corpo e della sua dimensione sessuale fin dalla nascita e il rifiuto della sua stigmatizzazione e discriminazione, a cominciare dalla discriminazione di genere. Riaffermiamo il principio irrinunciabile dell'autodeterminazione della donna sul proprio corpo, principio tuttora e ovunque minacciato e violato. Per ciò che riguarda la procreazione, ci ispiriamo alla capacità femminile di interpretare l'esperienza del proprio corpo fertile come fonte di orizzonti di libertà e responsabilità e ci opponiamo a ogni forma di controllo e di manipolazione alienante sulle capacità procreative femminili e a ogni forma di isolamento, insignificanza, indifferenza che le possano colpire.

Sulla base di questi valori intendiamo contrastare ogni comportamento che generi violenza, strumentalizzazione, mercificazione, manipolazione, stupro, riduzione in schiavitù e qualunque istituzione o organizzazione che pratichi torture, bombardamenti, attentati, messa a morte legale o illegale.

Con la forza di queste ragioni difendiamo e promoviamo l'accesso delle donne, a partire dalle più deprivate, ai beni comuni del lavoro, della salute, della cultura, della libertà di movimento, di residenza, di convivenza: beni che giudichiamo non sottoponibili a sequestro, a elargizione paternalistica o a ricatto.

L'Associazione opera per la conferma e lo sviluppo di diritti inalienabili che impediscano il furto di tempo, spazio, risorse naturali e culturali. A tale scopo intende dotarsi di tutti i mezzi, i luoghi, i tempi, i linguaggi adeguati a promuovere relazioni tra donne, a favorirne la presa di parola, a sostenerne la crescita e la partecipazione significativa, a ideare attività di trasmissione e scambio di saperi ed esperienza. Imponiamo i rapporti con associazioni e istituzioni a uno stile rigoroso e limpido di ricerca di obiettivi vantaggiosi per tutte, partecipiamo, a partire dall'elaborazione culturale e politica tra donne, al dialogo, alla conversazione, al confronto politico proprio di ogni società democratica difendendo sia nelle forme che nei contenuti le finalità che giudichiamo irrinunciabili. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutte le associate.

2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatrici, associate, lavoratori e collaboratori, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione di associate/i; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Possono aderire all'Associazione coloro che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio Direttivo su domanda, corredata delle generalità, dei richiedenti. La domanda deve essere avallata da almeno due associate/i.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessata/o. La deliberazione è comunicata all'interessata/o ed annotata nel libro dei soci. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati e diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessata/o, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
5. Le/i associate/i cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Al lato dell'ammissione l'associata/o s'impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal consiglio direttivo ed approvata dall'assemblea, nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Le/i associate/i sono suddivise/i nelle seguenti categorie:

- a) ordinari: coloro che operano attivamente, a titolo gratuito, per il raggiungimento delle finalità e per la realizzazione delle attività, secondo capacità e disponibilità;
- b) sostenitori: coloro che condividendo gli ideali contribuiscono economicamente, anche in misura superiore all'eventuali quote stabilite dal consiglio direttivo, senza necessariamente operare attivamente.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione.

La quota associativa non è trasmissibile.

Il rapporto associativo, oltre che per il decesso dell'iscritta/o, si risolve per:

- a) recesso: avviene su richiesta dell'iscritta/o;
- b) esclusione: è disposta dall'assemblea nei confronti delle/i iscritte/i che hanno tenuto comportamenti contrari allo Statuto e alle decisioni degli organi, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. L'esclusione deve essere comunicata all'associata/o per iscritto insieme alle motivazioni.
- c) decadenza: il mancato pagamento della quota annuale, decorso il termine stabilito nell'assemblea che delibera l'importo annuo della quota, comporta la decadenza della qualifica di socia/o.

Qualunque sia la causa del rapporto associativo, le/i associate/i non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione e non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

Art. 6 – Diritti e obblighi delle/i associate/i

Tutte/i le/i iscritte/i s'impegnano a rendere riconoscibili della propria azione i principi che ispirano il presente Statuto e quello della "UNIONE DONNE in ITALIA" (associazione nazionale). Le/i iscritte/i partecipano alle attività, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso la tessera ed altri strumenti: concorrono alla formazione delle decisioni dell'Associazione, sono elettrici/elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. Le cariche rappresentative dell'UDI sono incompatibili con analoghi incarichi di rappresentanza rivestiti presso partiti politici e altre associazioni; il voto è personale.

Tutte/i le associate/i hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dal presente Statuto; in particolare, le/i associate/i hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Le/i associate/i non potranno in alcun modo essere retribuite/i ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dalle/i proprie/i associate/i.

L'Associazione, può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/i proprie/i associate/i.

Il comportamento dell'associata/o verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animata da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e nelle linee programmatiche emanate.

L'Associazione iscrive in apposito registro le/i volontarie/i e assicura contro gli infortuni e le malattie connesse alle attività di volontariato e promozione sociale, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017

ART. 7 – Volontarie/i associate/i e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle/i proprie/i associate/i e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni delle/i volontarie/i sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Alle/i volontarie/i possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la/o volontaria/o è associata/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare le/i volontarie/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro le/i volontarie/i che svolgono la loro attività in modo non occasionale
7. L'Associazione, può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/i proprie/i associate/i.

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea
- b) Consiglio Direttivo
- c) Presidente
- d) Organo di controllo (eventuale-nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)
- e) Organo di Revisione (eventuale- nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche associative sono elettive e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese come da regolamento approvato dall'assemblea; hanno durata un anno e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno stesso.

Art. 9 – Assemblea

“UNIONE DONNE in ITALIA” convoca periodicamente l'Assemblea, luogo di confronto e valorizzazione delle diverse esperienze, al fine di definire la sua politica. E' organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dalle associate/i effettive/i. E' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dalla Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1. Avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma alle/i associate/i almeno dieci giorni prima della data della adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo delle/i associate/i.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una sua delegata nominata tra i membri del Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria

L'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza di iscritte/i aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione della Presidente e degli organi sociali;
2. proposizione di iniziative con relative indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. delibera sulle esclusioni delle/i associate/i deliberate dal Consiglio Direttivo, nel caso di impugnativa;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione e proposto dal Consiglio Direttivo;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
8. delibera sull'eventuale regolamento;
9. delibera sull'azione di responsabilità.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentate per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le/i amministratrici/amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto con la presenza di almeno i due terzi delle/i associate/i e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno i tre quarti delle/i associate/i.

Hanno diritto a partecipare alle assemblee e a votare ed essere elette/i tutte/i le associate/i iscritte/i purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni della assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dalla Segretaria o da un componente dell'assemblea appositamente nominata. Il verbale è sottoscritto dalla Presidente e dall'estensore ed è trascritto in apposito registro, conservato a cura della Segretaria nella sede dell'Associazione. Ogni associata/o ha diritto a consultare i verbali delle sedute e a chiederne copia.

Art. 10 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea tra le/i associate/i ed è composto da un minimo di tre associate/i ad un massimo di 11.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno, è rieleggibile e pone in essere gli adempimenti previsti dal D.Lgs 117/2017.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dalla Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da due terzi dei membri del consiglio stesso; la convocazione è

inviata per e-mail con un preavviso di almeno otto giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti e si riunisce almeno due volte all'anno.

La carica di Consigliera/e è svolta a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
3. redige e presenta all'assemblea il programma annuale dell'associazione;
4. redige e presenta all'assemblea il bilancio preventivo e consultivo annuale;
5. delibera l'ammissione delle/i nuove/i associate/i;
6. delibera l'esclusione delle/i associate/i salva successiva ratifica dell'assemblea;
7. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
8. realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
9. trasmette all'associazione nazionale "UNIONE DONNE in ITALIA" una relazione annuale sulla propria attività ed un elenco aggiornato di coloro che assumono incarichi sociali;
10. propone le modifiche allo statuto in base alle indicazioni ricevute dalla associazione nazionale "UNIONE DONNE in ITALIA".

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – La Presidente

1. La presidente è eletta dall'assemblea, resta in carica un anno ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge la carica a titolo gratuito.
2. L'Assemblea può destituirla dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria. In caso di necessità può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a delibera del consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni
4. Dispone dei fondi sociali su delibera del consiglio direttivo.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione

- dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 14 – Patrimoni e risorse

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. Quote sociale e contributi delle/i associate/i;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
5. Entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
6. Erogazioni liberali delle/i associate/i e di terzi;
7. Proventi derivanti da cessioni di beni e servizi alle/i associate/i ed a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. Altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo.

L'Associazione è tenuta per almeno 10 anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazione e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, entrate derivanti dalle prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali alla conservazione dei documenti se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale e d'avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra le/i associate/i e i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo i cui documenti sono redatti in conformità al D. Lgs. 117/2017 e depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea. Può essere consultato da ogni associata/o.
2. L'assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può ritenersi entro e non oltre sei mesi. Dopo l'approvazione in assemblea il consiglio direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
3. Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, in particolare, la distinzione delle diverse fonti di entrata. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra le/i associate/i, anche in forma indiretta, ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello Statuto.
4. L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 19 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

